



Corte di Appello di Trento

Presidenza

Trento, 25 giugno 2025

Prot.n. 3392 /2025 – V.8 – EG/av	
Risposta a Nota n.	

Oggetto: Convenzione tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto per l'intavolazione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

Al Signor
PRESIDENTE PREPOSTO
ALLA SEZIONE DISTACCATA
DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO IN

BOLZANO

Ai Signori
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI

**TRENTO
BOLZANO
ROVERETO**

Ai Signori
PRESIDENTI dei COA DI

**TRENTO
BOLZANO
ROVERETO**

A seguito della sottoscrizione del protocollo richiamato in oggetto da parte degli uffici in indirizzo e di tutti i Consigli dell'Ordine del distretto, esso è pienamente in vigore.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Dott. Eugenio Gramola



Corte di Appello di Trento

Il Presidente

**Convenzione tra gli uffici giudiziari del distretto della
Corte di appello di Trento e i consigli dell'ordine degli
avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto per**

L'INTAVOLAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Rilevato che risulta ormai acclarata la necessità che il Cancelliere ex art. 11 del R.D. 28.3.1929 n. 499, in relazione agli art. 2641 - 2671 c.c. ed ex art. 6 D.P.R 347/1990, proceda all'intavolazione dei provvedimenti che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su beni immobili;

rilevato che i funzionari delle cancellerie civili degli uffici giudiziari del distretto ben possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari per l'intavolazione dei provvedimenti sopra indicati, in ciò risultando certamente applicabile il disposto dell'art. 68 c.p.c., poiché l'espressione *non è in grado di compiere da sé solo* va intesa anche nel senso di non essere in grado, di fatto, di garantire un efficace servizio di cancelleria, tanto più che si pongono problemi, oltre che di carico di lavoro, anche di transiti di somme di danaro (imposte di registro, diritti di intavolazione) che fanno ovviamente carico alla parte a cui favore viene eseguita l'intavolazione, ma di non semplice inquadramento - in parte anche nello stesso istituto della

prenotazione a debito - nel procedimento che deve attivare il cancelliere;

preso atto della collaborativa disponibilità offerta dagli ordini degli avvocati del distretto;

SI CONVIENE

Articolo 1 La Cancelleria dell'ufficio giudiziario tenuto a provvedere inviterà tramite PCT il difensore della parte vittoriosa a procedere, a propria cura e spese, previo passaggio in giudicato della sentenza, alla redazione del ricorso diretto al competente giudice tavolo richiedendo l'intavolazione del diritto costituito, o del contenuto del provvedimento modificativo o estintivo emesso;

Articolo 2 il difensore provvederà all'incombente nei più brevi termini, e in ogni caso non oltre il 120° giorno dal passaggio in giudicato della sentenza;

Articolo 3 qualora per qualsiasi altra ragione (transazione successiva alla sentenza, rinuncia alla costituzione del diritto...) non si intenda procedere all'intavolazione, il difensore, nel termine di cui all'art.2, depositerà dichiarazione di rinuncia all'intavolazione, sottoscritta anche dalla parte personalmente;

Questa verrà allegata al provvedimento giudiziario emesso ed annotata sullo stesso;

Articolo 4 nei tempi più brevi, e comunque entro 30 giorni dall'emissione del decreto da parte del giudice tavolo, questo verrà comunicato a mezzo PCT alla Cancelleria interessata;

Articolo 5 Il Cancelliere procederà ad allegare la copia (telematica) del decreto agli atti del procedimento civile cui si riferisce e ad annotarne telematicamente gli estremi in calce alla sentenza;

Articolo 6 Qualora risultino decorsi i termini di cui agli artt. 2 e 4, senza che sia pervenuto alcunché da parte del difensore onerato, la Cancelleria inoltrerà a mezzo PCT o, se non possibile, a mezzo PEC, un sollecito a provvedere nei tempi più brevi.

Il presente protocollo entra in vigore immediatamente.

Concordato in Trento il 14 maggio 2025 e sottoscritto digitalmente come segue dal Presidente della Corte di Appello di Trento, dalla Presidente della Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento, dai Presidenti dei Tribunali di Trento, Bolzano e Rovereto e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto.